

Allegato A

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ANTICIPAZIONE SOCIALE PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE NELLE SITUAZIONI DI CRISI.

Il giorno _____ del mese di _____ 2012, presso la sede della Provincia di Modena,
viale Martiri della Libertà, 34 – Modena

TRA

PROVINCIA DI MODENA con sede legale in Modena (MO), Viale Martiri della Libertà n. 34, nella
persona di _____

BANCA INTERPROVINCIALE DI MODENA spa, con sede legale in Modena (MO), Via Emilia Est n.
107, nella persona di _____

BANCA MODENESE spa, con sede legale in Modena (MO), Viale Autodromo n. 206/210, nella
persona di _____

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA scarl, con sede legale in Modena (MO), Via San Carlo
n. 8/20, nella persona di _____

BANCA POPOLARE DI VERONA – SAN GEMINIANO SAN PROSPERO, con sede legale in Verona
(VE), Piazza Nogara n. 2 , nella persona di _____

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA spa, con sede legale in Parma (PR), Via Università
n. 1, nella persona di _____

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO spa, con sede legale in Cento (FE), Via Matteotti n. 8/b, nella
persona di _____

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE scpa, con sede in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti
n. 23, nella persona di _____

UNICREDIT spa, con sede sociale in Roma (RM), Via A. Specchi n. 16 e Direzione Generale in
Milano (MI), Piazza Cordusio, persona di _____

CGIL Modena, con sede in Modena (MO), Piazza della Cittadella n. 36, nella persona di

CISL Modena, con sede di Modena (MO), Via Emilia Ovest n. 101, nella persona di

UIL Modena, con sede di Modena (MO), Via Leonardo Da Vinci n. 5, nella persona di

di seguito denominati “Provincia”, “Banche” e “Sindacati”

PREMESSO CHE

A causa della situazione economica particolarmente difficile, che sta interessando anche la nostra provincia, le imprese interessate da interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria (C.I.G.S) non sono in grado, in alcuni casi, di anticiparne il trattamento ai lavoratori;

Per le procedure previste dalla vigente normativa, le erogazioni ai lavoratori dei trattamenti di C.I.G.S. da parte dell'INPS avvengono con tempistiche che, in caso di mancata anticipazione da parte dell'impresa, possono comportare serie difficoltà economiche per i lavoratori e per le loro famiglie;

E stata, pertanto, studiata la possibilità di intervenire con forme di anticipazione del trattamento economico che il lavoratore vanta nei confronti dell'INPS da parte delle banche;

Nell'ambito del presente Protocollo di intesa i termini "Banca" o "Banche" devono intendersi riferiti agli istituti di credito sopra identificati nonché alle banche che successivamente aderiranno all'accordo ai sensi del successivo punto 11;

A tale riguardo, è stata riscontrata la disponibilità delle banche ad anticipare ai lavoratori la somma che gli stessi riceveranno dall'INPS come trattamento di C.I.G.S.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti firmatarie convengono quanto segue:

1

Le situazioni di crisi rispetto alle quali è operativo il presente accordo sono riferite ad aziende, ubicate nel territorio provinciale e con posizione aziendale presso sedi INPS della provincia di Modena, che dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. avere presentato, a decorrere dal 01/12/2008 domanda di C.I.G.S., ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, per crisi aziendale o cessazione o per sottoposizione a procedure concorsuali o per riorganizzazione o ristrutturazione e, versando nelle condizioni di crisi finanziaria e di liquidità aziendale, secondo quanto verificabile dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente, anche in sede di accordo sindacale, devono avere richiesto - o si sono impegnate con la parte sindacale a richiedere - il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale;
- b. avere presentato domanda di C.I.G.S. o di mobilità in deroga, secondo quanto previsto dalle normative regionali.

2

Il lavoratore riceverà dalla propria impresa o dal titolare delle procedure concorsuali, unitamente al proprio cedolino paga, corrispondente all'esatto importo richiesto all'INPS, una lettera che attesti la richiesta degli ammortizzatori sociali sopra citati e l'impossibilità ad anticipare il trattamento di integrazione salariale; con tale lettera il lavoratore si presenterà presso la Banca con la quale intrattiene rapporti bancari - se firmataria delle presente intesa - per la concessione del finanziamento di cui ai punti successivi, possibilmente regolato sul conto corrente già in essere con quella Banca; qualora non intrattenga rapporti con una delle Banche parti del presente accordo, si recherà presso una di tali Banche per l'apertura, nel rispetto delle norme e dei presupposti di legge, di un rapporto di conto corrente, senza commissioni bancarie a carico del richiedente, su cui regolare il finanziamento sotto indicato.

Le Banche, a richiesta del lavoratore, concederanno finanziamenti individuali, previa valutazione del merito di credito del richiedente, nei limiti dei plafond stabiliti e alle condizioni delle normative vigenti, regolati sul conto corrente di cui al punto precedente, nei seguenti casi:

- a. per i lavoratori in C.I.G.S. (L. 23 luglio 1991, n. 223): disponibilità crescente per frazioni mensili, con un massimo di nove, ognuna pari all'importo di integrazione spettante per C.I.G.S. comunicato alla banca dall'azienda, tramite il lavoratore in occasione dell'avvio del finanziamento richiesto e confermato mensilmente da parte dell'azienda con la comunicazione dell'importo netto presunto della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore e l'invio del corrispondente cedolino paga. L'importo massimo mensile per i lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo pieno ed in C.I.G.S. a zero ore sarà pari ad € 750,00, per un ammontare massimo di € 6.750,00 (Euro seimilasettecentocinquanta). Nel caso in cui il versamento dell'integrazione spettante da parte dell'I.N.P.S. non corrispondesse alle mensilità maturate dal lavoratore, la banca continuerà ad anticipare il trattamento fino al massimo di mensilità sopraindicate.
- b. per i lavoratori in C.I.G.S. in deroga o mobilità in deroga: disponibilità crescente per frazioni mensili, con un massimo di quattro, ognuna pari all'importo di integrazione spettante per C.I.G.S. o mobilità comunicato alla banca dall'azienda, tramite il lavoratore in occasione dell'avvio del finanziamento richiesto e confermato mensilmente da parte dell'azienda con la comunicazione dell'importo netto presunto della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore e l'invio del corrispondente cedolino paga. L'importo massimo mensile per i lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo pieno e sospesi a zero ore od in mobilità sarà pari ad € 750,00, per un ammontare massimo di € 3.000,00 (Euro tremila). Nel caso in cui il versamento dell'integrazione spettante da parte dell'I.N.P.S. non corrispondesse alle mensilità maturate dal lavoratore, la banca continuerà ad anticipare il trattamento fino al massimo di mensilità sopraindicate.

Gli importi individuali concessi non saranno soggetti a tassi di interesse, né a spese di gestione del conto o interessi di mora, eccezion fatta per i bolli di legge.

Le Banche si impegnano ad accreditare sul conto corrente le cifre pattuite in tempi il più possibile ravvicinati rispetto al ricevimento delle comunicazioni e dei cedolini di cui sopra e in linea di massima corrispondenti alle date di normale riscossione delle retribuzioni da parte dei lavoratori interessati.

I contenuti del presente articolo sono fatti propri da ciascun istituto di credito firmatario nei limiti di un plafond stabilito in accordo con la Provincia di Modena.

4

A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati dalla Banca, il lavoratore cederà a quest'ultima il credito che vanta nei confronti dell'INPS, notificando la cessione al debitore. A tal fine il lavoratore si impegnerà a domiciliare, in via irrevocabile, presso la Banca che gli ha accordato il finanziamento, l'accredito delle somme che successivamente gli saranno erogate dall'INPS. Conseguentemente il codice IBAN ed il numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovuti dovranno essere indicati correttamente nel modello SR41 inoltrato dall'azienda all'INPS all'atto dei provvedimenti di autorizzazione al pagamento. Si prevede la consegna alla Banca, anche per il tramite del lavoratore, di copia del predetto modello, oltre all'impegno dell'azienda a notificare eventuali modifiche dei suddetti dati bancari. La Banca tratterrà le somme fino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento. Le eventuali somme che residueranno saranno liberamente disponibili al lavoratore.

5

I tempi di rimborso del finanziamento saranno correlati ai tempi di liquidazione, da parte dell'INPS di Modena, dei trattamenti di integrazione salariale che dovranno essere riconosciuti ai sensi di legge, maturati a favore dei singoli lavoratori.

6

Qualora il lavoratore beneficiario del presente Protocollo, con mutuo per prima casa in essere con una delle Banche firmatarie, manifesti difficoltà nel pagamento delle rate, potrà chiedere la sospensione del pagamento delle stesse per almeno 12 mesi, senza oneri e spese aggiuntive, sulla base dell'"Accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di consumatori per la sospensione delle rate del mutuo" siglato il 18 dicembre 2009 e facente parte del più ampio programma di sostegno del mercato del credito denominato Piano Famiglie, fatte salve condizioni migliori applicate dalle singole banche.

7

Il presente Protocollo di intesa avrà validità fino al 31/03/2013, salvo rinnovo.

8

La Provincia di Modena si impegna a comunicare mensilmente alle Banche l'elenco delle imprese che hanno siglato accordi sindacali presso la Provincia stessa, inerenti agli ammortizzatori sociali oggetto del Protocollo, richiedendo il pagamento diretto da parte dell'Inps. Si impegna inoltre a coinvolgere la Camera di Commercio e le Associazioni di Categoria nei tavoli dedicati alla operatività del Protocollo, nonché a dare loro ampia comunicazione dei contenuti dello stesso in modo da far pervenire in modo diffuso le informazioni alle imprese interessate.

I Sindacati si impegnano a diffondere il beneficio attivato ai lavoratori interessati e a segnalare alle Banche e alla Provincia eventuali difficoltà che si dovessero riscontrare in uno spirito di piena collaborazione tra le parti.

9

Le parti concordano altresì di procedere a verifiche trimestrali dell'andamento di quanto previsto dal presente Protocollo, ovvero con verifica anticipata rispetto ai termini previsti, qualora venga richiesto da uno dei soggetti firmatari del presente Protocollo.

10

Le parti concordano che il presente Protocollo possa essere esteso anche ad altre Banche, previa sottoscrizione del presente accordo, al fine di ampliare le possibilità di intervento nei confronti dei lavoratori interessati da situazioni di crisi e ad estendere in questo modo la rete degli sportelli erogatori delle relative prestazioni.

11

Per le Banche od Istituti di Credito che aderiranno in tempi successivi, la sottoscrizione s'intenderà avvenuta dietro formale ed expressa manifestazione di volontà al pieno accoglimento di tutte le clausole e condizioni poste dal presente protocollo d'intesa.

12

Copia del presente Protocollo sarà inviato per conoscenza alla Direzione dell'INPS di Modena.

Modena, _____

Letto, confermato e sottoscritto

PER LA PROVINCIA DI MODENA

PER BANCA INTERPROVINCIALE

PER BANCA MODENESE

PER BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

PER BANCA POPOLARE DI VERONA – B.S.G.S.P

PER CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA

PER CASSA DI RISPARMIO DI CENTO

PER SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE

PER UNICREDIT BANCA

PER CGIL MODENA

PER CISL MODENA

PER UIL MODENA
